



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 57 DEL 04-05-2026

REGISTRO GENERALE N. 690 DEL 04-05-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00265530725-03122025-1729 PROT. 0181045 DEL 11/12/2025.D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L., IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO SULLA S.P. 1 - COMUNE DI MIGLIONICO -, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO DI MAPPA N. 32, P.LLE 1342 - 1343, CON SEDE LEGALE IN VIA MANGIONE NUNZIO NATALE 1-3, NEL COMUNE DI CORATO (BA).

L'ISTRUTTORE
F.TO LUCA LONGOBARDO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Miglionico ID 2398 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0181105 del 12/12/2025, Rif. Pratica SUAP 00265530725-03122025-1729 Prot. 0181045 del 11/12/2025 (acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 00024751 del 12/12/2025), corredata dalla documentazione tecnica con la quale la Sig.ra MANGIONE COSTANTINA, in qualità di Amministratore Unico della Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L." Codice Fiscale 00265530725, con Sede Legale in Via Mangione Nunzio Natale 1-3 nel Comune di Corato (BA) ed avente come attività principale la distribuzione di carburanti per autotrazione, identificata catastalmente al Fg. di Mappa 32, p.lle 1342 - 1343, ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "per lo scarico delle acque di dilavamento piazzale di un distributore carburanti" relativamente al progetto di "Realizzazione di un Impianto di distribuzione Carburanti per Autotrazione con annesso Fabbricato Bar/gestore in agro di Miglionico (MT)", con scarico dei reflui prodotti incanalati nella cunetta stradale di proprietà dell'Ente Provincia di Matera (Autorizzato allo scarico ai sensi dell'art.15 del Codice della Strada lettera H), venendosi a configurare uno scarico nel corpo recettore finale **suolo**.

VISTA altresì la valutazione tecnica effettuata dall'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera, di tutta la documentazione tecnica pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Miglionico ID 2398, attinente alla Pratica SUAP 00265530725-03122025-1729 Prot. 0181045 del 11/12/2025, acquisita nella sua interezza al Protocollo interno di questo Ente con i nn. 0024751 e 0024752 del 12/12/2025 (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0181105 del 12/12/2025), n. 0007546 del 09/04/2026 (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0032457 del 08/04/2026), n. 0008183 del 15/04/2026 (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0034996 del 15/04/2026), n. 0008399 del 17/04/2026 (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0035874 del 17/04/2026), n. 0009460 del 30/04/2026 (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0041686 del 30/04/2026):

- Tutta la documentazione tecnica pervenuta (prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0181105 del 12/12/2025) ed acquisita al Protocollo dell'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera con i nn. 0024751 e 0024752 del 12/12/2025, con particolare attenzione a:
 - 1) Relazione Tecnica "Rel_00 Trattamento e smaltimento delle acque di piazzale", redatta dal Professionista Incaricato dalla Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L." Ing. Giovanni Salluce;
 - 2) "Relazione Tecnica Vasca di prima e seconda pioggia da 30 l/s" della Rubino Tommaso S.r.l. da dimensionare opportunamente in funzione della superficie scolante, delle portate e della quantità di reflui che potenzialmente confluiranno nell'impianto in questione, sulla base del documento "CALCOLO DELLA PORTATA" redatto dal Tecnico Incaricato, illustrante anche lo schema impiantistico con le relative vasche adibite agli specifici trattamenti, oltre che ai pozzetti di ispezione e campionamento;
 - 3) "PLANIMETRIA GENERALE SU STRALCIO AREOFOTOGRAFFICO" illustrante l'inquadramento dell'area in cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti in questione e l'ubicazione specifica dell'impianto di prima e seconda pioggia da 30 l/s;
 - 4) "PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA FOGNA NERA E ACQUE BIANCHE IMPIANTO IDRICO" illustrante l'area in cui insiste la stazione carburanti in questione "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L.", con focus specifico su Scarico tipo S01 Allaccio a tronco fogna nera comunale, derivante dai servizi igienici del Fabbricato Bar/gestore, sullo scorrimento delle acque insistenti su tutto il piazzale (in funzione delle pendenze presenti) e specialmente sullo **Scarico tipo S03 Scarico su suolo in canaletta strada**, a seguito del trattamento di depurazione (impianto costituito da dissabbiatore e separatore oli coalescente OG/2-3) e presenza di pozzetti scolmatore e di prelievo campione, posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione;
- Tutta la documentazione tecnica integrativa pervenuta (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0032457 del 08/04/2026) ed acquisita al Protocollo dell'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera con il n. 0007546 del 09/04/2026, e più specificatamente:
 - 1) il Computo Metrico "STIMA DEI COSTI per il collettamento dello scarico di acque di piazzale a pubblica fognatura a servizio di un impianto di Distribuzione Carburanti" ed al documento "ASSEVERAZIONE DI ONEROSITÀ per COLLETTAMENTO a pubblica fognatura di acque di piazzale, asseverati dal Professionista Incaricato Ing. Giovanni Salluce ed atti a dimostrare e rendere note l'impossibilità ed onerosità circa il collettamento a rete pubblica fognaria relativamente alla gestione delle acque riversatesi sul piazzale;
 - 2) la nota di Acquedotto Lucano Istanza di Assimilazione alle Acque Reflue Domestiche, con la quale esprimeva parere favorevole di competenza relativamente all'assimilazione delle acque di scarico, rinvenienti dall'insediamento, alle acque reflue domestiche ed a sversare le stesse nella fognatura nera avente come recapito finale il depuratore sito il Loc. Pozzo Calaprece di Miglionico gestito da Acquedotto Lucano, fermo

restando le condizioni ivi contenute ed alle quali la Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L." deve attenersi; **3)** la Determinazione N. 39 del 31/03/2026 rilasciata da parte dell'EGRIB (quale Ente Competente al rilascio dell'**ASSIMILABILITÀ ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SOLI SERVIZI IGIENICI** e che **NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**), con la quale si OBBLIGA la Società in questione di:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nell'allegato parere del gestore della pubblica fognatura, Acquedotto Lucano S.p.A;
- Rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Consentire al personale della autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Comunicare, all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che possa comportare la necessità di una nuova istanza o la richiesta di un parere;
- La documentazione tecnica integrativa pervenuta (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0034996 del 15/04/2026 e REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0035874 del 17/04/2026) ed acquisite rispettivamente al Protocollo dell'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera con i nn. 0008183 del 15/04/2026 e n. n. 0008399 del 17/04/2026, relativamente alla "Concessione n. 27/2023 per l'occupazione permanente di suolo pubblico del demanio provinciale sulla s.p. n. 1 (Ex SS. 7 Appia), emesso dall'Area Tecnica dell'Ente Provincia di Matera (nota prot. n. 0016087 del 17/08/2023) e con la quale si autorizzava che "lo scolo e smaltimento delle acque meteoriche e quelle rinvenienti dal piazzale di distribuzione carburanti avverrà mediante sversamento nella cunetta della strada provinciale, previo trattamento conforme al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il tutto come previsto dalla normativa vigente e atti progettuali presentati", determina rilasciata a seguito di istanza presentata dalla Sig.ra MANGIONE Costantina, in atti al prot. n. 13696 del 10/07/2023, mediante relazione "Richiesta di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (ACCESSI) e Autorizzazione allo scarico in canaletta stradale ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada lettera H" asseverata dal Professionista Incaricato Ing. Giovanni Salluce;
- La documentazione tecnica integrativa pervenuta (Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0041686 del 30/04/2026) ed acquisita al Protocollo dell'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera con il n. 0009460 del 30/04/2026, asseverata dal Professionista Incaricato Ing. Giovanni Salluce il quale

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'attività in oggetto, previsti nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata mediante istanza autorizzativa pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Miglionico (MT) ID 2398, è il seguente (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- **autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);**

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche" n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - "LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane" - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Funzionario di E.Q. dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL FUNZIONARIO DI E.Q.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - Servizio 6 -

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **Di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L.", avente come attività principale la distribuzione di carburanti per autotrazione, identificata catastalmente al Fg. di Mappa 32, p.lle 1342 - 1343, per lo scarico delle acque di dilavamento piazzale di un distributore carburanti, relativamente al progetto di "Realizzazione di un Impianto di distribuzione Carburanti per Autotrazione con annesso Fabbricato Bar/gestore in agro di Miglionico (MT)", con scarico dei reflui prodotti incanalati nella cunetta stradale di proprietà dell'Ente Provincia di Matera (Autorizzato allo scarico ai sensi dell'art.15 del Codice della Strada lettera H), per poi essere convogliati ed immessi nel corpo recettore finale **suolo**, per il seguente titolo abilitativo indicato dal D.P.R.N.59/2013, Art.3 comma 1 lettera:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.), per lo scarico delle acque di dilavamento piazzale di un distributore carburanti, relativamente al progetto di "Realizzazione di un Impianto di distribuzione Carburanti per Autotrazione con annesso Fabbricato Bar/gestore in agro di Miglionico (MT)", con scarico dei reflui prodotti incanalati nella cunetta stradale di proprietà dell'Ente Provincia di Matera (Autorizzato allo scarico ai sensi dell'art.15 del Codice della Strada lettera H), venendosi a configurare uno scarico nel corpo recettore finale **suolo**.
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013:

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (Scarico S03)

Di seguito si descrive il processo di trattamento delle acque meteoriche a cui la Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L." **deve attenersi** e secondo quanto riportato dalla documentazione pervenuta all'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera, a seguito delle sopraggiunte integrazioni documentali.

L'Istanza in esame riguarda la regimentazione e lo scarico delle acque meteoriche ricadenti su un'area adibita a distribuzione carburanti. L'assetto idraulico del sito in esame (area stazione carburanti della Società "APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L.") consta in due tipologie di superfici atte ad accogliere le acque meteoriche su di esse gravanti, diverse per natura, destinazione d'uso e **potenziale inquinante nettamente differenziati**, per le quali **si impongono regimi gestionali separati**:

- **Superfici scoperte - piazzale**: Superficie impermeabilizzata pari a 1300 mq circa, destinata alla viabilità interna, sosta e rifornimento degli autoveicoli; tali superfici sono **soggette a dilavamento di sostanze inquinanti**, in particolare di idrocarburi, oli minerali e solidi sospesi sedimentabili;

- **Superfici di copertura**: acque meteoriche insistenti sulle coperture presenti, di edifici e fabbricati e delle pensiline; sono acque classificate come **acque meteoriche di dilavamento non contaminate**.

Il convogliamento delle acque di piazzale (sulle superfici scoperte) avviene verso un impianto di trattamento di tipo chimico-fisico costituito da sedimentatore/dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza, dimensionato per trattare in continuo una portata di 30 l/s, superiore a quella di picco calcolata (pari a 7,20 l/s per un'intensità di pioggia di 20 mm/h), dopo aver subito una fase di grigliatura garantita dalla presenza di griglie di raccolta acque di larghezza pari a 50 cm e profondità pari a 50 cm, atte alla separazione dei solidi più grossolani presenti e che si riversano per via delle pendenze della superficie di piazzale.

Le acque meteoriche insistenti sulle coperture e pensiline, dovranno essere gestite separatamente, con convogliamento tramite pluviali e tubazioni in PVC interrati verso il medesimo recapito finale (cunetta stradale), senza attraversare l'impianto di depurazione delle acque di piazzale. Tale impianto è costituito da un pozzetto di ispezione a monte ed uno di campionamento a valle del processo depurativo avvenuto ed è opportunamente progettato e realizzato al fine di **separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, riversatesi sulla superficie scolante**.

Dall'esame e dalla valutazione di tutti i documenti e relazioni pervenute, si evidenzia l'assenza di un solido supporto tecnico documentale atto a dimostrare l'effettiva impermeabilità della "cunetta stradale" adibito a canale di convogliamento fino al recettore finale, in termini realizzativi e delle sue caratteristiche strutturali.

- I reflui dovranno essere considerati immessi nel recettore **suolo**, nel rispetto dei valori limite di emissione **Tab.4 dell'allegato 5 alla Parte Terza** del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006;
- Con cadenza **SEMESTRALE** devono essere effettuate le analisi e i relativi report trasmessi all'Ufficio Ambiente nel rispetto dei valori limite della **Tab.4 dell'allegato5** alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006, scarico finale suolo;
- L'impianto a servizio delle acque di dilavamento del piazzale, deve essere preceduto da un sistema di separazione e accumulo (pozzetto scolmatore/**vasca di prima pioggia**) opportunamente dimensionato **per intercettare esclusivamente le acque di prima pioggia**, convenzionalmente fissate nei primi 5 mm di precipitazione distribuita sull'intera superficie;
- Le acque di seconda pioggia, aventi caratteristiche di non contaminazione, devono essere gestite separatamente tramite un by-pass idraulico che ne consenta il recapito diretto, previa esclusiva grigliatura/dissabbiatura, onde evitare il sovraccarico idraulico del comparto di disoleazione a coalescenza;
- Ai sensi del **D. Lgs. 152/2006, Art. 101**, dove si impone la rigorosa separazione delle acque meteoriche dai reflui soggetti a trattamento, in virtù del **divieto di diluizione**, finalizzato ad impedire l'elusione dei limiti tabellari di emissione, **le acque meteoriche insistenti sulle coperture e da queste derivanti, devono essere mantenute rigorosamente "indisturbate" ed incanalate in una rete di drenaggio fisicamente ed idraulicamente confinata, priva di interconnessioni con la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale o con i comparti di trattamento di depurazione;**
- **Il pozzetto di campionamento deve essere posizionato immediatamente a valle del separatore a coalescenza (dell'impianto di depurazione) e deve essere intercettato in modo tale da contenere esclusivamente il refluo trattato e derivante dal piazzale;**
- La confluenza tra la tubazione by-pass delle acque di seconda pioggia, la tubazione delle acque di copertura (tetti, coperture e pensiline) e lo scarico delle acque depurate (di prima pioggia) deve avvenire tassativamente a valle di tale pozzetto di campionamento, a monte del punto di immissione nel corpo recettore finale suolo. **Qualsiasi miscelazione a monte del punto di prelievo fiscale comporterà la nullità dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni vigenti per diluizione illecita.**
- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere la perfetta funzionalità dell'impianto e della separazione delle reti, dei pozzetti scolmatore e di campionamento, smaltendo periodicamente i fanghi e gli idrocarburi intercettati (come rifiuti speciali).

4)di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

5)di stabilire che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

6)di ricordare che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

7)di ricordare che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

8)che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

9)di dare atto che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

10)di stabilire che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

11) Di dare inoltre atto che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6
F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 690 del 04-05-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2026 al 19-05-2026 al num. 909 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
